

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO CONTENENTE ANCHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

(Art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e artt. 143 c. 11 e 248 c. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

\_\_\_\_ I \_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
 nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di RUFFANO per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale che si svolgerà in data 24 e 25 Maggio 2026.

La presente candidatura è collegata alla lista recante il contrassegno « \_\_\_\_\_ ».

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura:

- incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (condanne definitive per determinati reati);
- incandidabilità disciplinate dagli articoli 51 (limite di mandati consecutivi per i sindaci) \*, 143, comma 11 (incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143), e 248 comma 5 (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\_\_\_\_ I \_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_ dichiara sia di non aver accettato la candidatura a Sindaco in nessun altro Comune, sia di non essere Sindaco in altro Comune salvo il caso di elezioni contestuali<sup>(2)</sup>.

\_\_\_\_\_  
**Firma** <sup>(3)</sup>


### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nella mia qualità di<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
 previa identificazione del \_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 a mezzo di \_\_\_\_\_

a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal \_\_\_\_ medesimo \_\_\_\_ alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
 (luogo) (data)



\_\_\_\_\_  
**Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica  
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione**

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  
 (2) L'articolo 60, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – come integrato dall'articolo 8, comma 13-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – stabilisce che «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12» dell'articolo 60, comma 1, «non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi».  
 (3) La firma del candidato deve essere autenticata da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

\* Nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non esiste il limite dei mandati.